

commisura l'importanza che il soggetto attribuisce al bene in relazione al suo bisogno. Per superare le difficoltà più o meno gravi che si oppongono alla realizzazione di una data utilità, occorre al soggetto svolgere una certa attività, patire un certo sacrificio. Il soggetto opera una scelta fra il male del sacrificio necessario a conseguire il bene e il male che consiste nella insoddisfazione del bisogno. Se questo secondo male è sentito come più forte del primo, ciò significa che di tanto il soggetto stima di più il bene desiderato; del quale si dice che, per il soggetto, ha una certa importanza, *un certo valore*, più o meno esteso, e misurato dal sacrificio che il soggetto è disposto a compiere per procurarsi il bene. Ecco che l'aria in condizioni normali, esistendo in gran quantità, non ha valore; ma può averlo, in diverse circostanze. L'acqua non ne ha quasi per chi ha un pozzo a portata di mano; ma se alcuno assetato venisse legato ad un albero in prossimità di una fonte, l'importanza che il soggetto attribuirebbe all'acqua aumenterebbe col passar del tempo; e, per arrivare a bere, il soggetto farebbe qualunque sforzo e qualunque sacrificio: e questo è un caso in cui la circostanza influente non è la limitata quantità.

È il concetto di valore e non quello di utilità che più importa al giurista; ma *le circostanze che influiscono a determinare i concetti di « valore » e di « interesse in senso giuridico » non sono quelle circostanze concrete e contingenti che giova considerare nella definizione del valore in senso economico* (1).

Ritornando alle definizioni usuali del concetto di « cosa in senso giuridico », dobbiamo adesso vedere se possa mai per altri elementi assumersi questo concetto.

Si pone qual altro requisito perchè una cosa sia tale in senso giuridico, che essa sia « assoggettabile » all'umana volontà o - si dice anche - « possibile oggetto di signoria » da parte dell'uomo (2). Non

(1) Questi criteri avranno il necessario svolgimento in lavori di prossima pubblicazione sul « Risarcimento del danno ».

(2) V. citazioni *retro*, p. 13 n. 1. Sul principio della *esclusività* (appropriazione o utilizzazione esclusiva): PACCHIONI, *Diritto civile* cit., p. 207; DUSI, *Istituzioni* cit., p. 106; FERRARA, *Trattato* cit., p. 732 (« esclusivo godimento, di una entità economica »). Più semplicemente il CHIRONI (*op. loc. cit.*) chiama cosa ciò « su cui la persona può esercitare azione ». Lo SCUTO (*Istituzioni*, p. 181) scrive che il concetto giuridico di cosa viene a risultare dalla coesistenza di